

REGOLAMENTO

Adottato da Videorights s.r.l. in data 24 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 2.4 dello Statuto di Videorights s.r.l.
per la

GESTIONE, INCASSO E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI AGLI ORGANISMI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA (EMITTENTI RADIO-TV) (di cui alla lettera l) dell'articolo 2.1 dello Statuto di Videorights s.r.l.)

Pubblicato in data 29 aprile 2025 sul sito web www.videorights.it

Articolo 1 – Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l'iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito.

"Accantonamento"	indica l'importo detratto dai Proventi ed accantonato ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento per le finalità ivi contemplate.
"Amministratore del Mandante"	indica la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale col Mandante, agisce per conto di esso per l'amministrazione dei Proventi; sono ricomprese nella definizione tutte le Organizzazioni Collettive.
"Anno di Competenza"	indica l'anno solare nel quale sono maturati i Proventi, indipendentemente dal momento in cui tali Proventi sono stati effettivamente incassati da VIDEORIGHTS.
"Anno di Incasso"	indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuto l'incasso da parte di VIDEORIGHTS dei Proventi, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza.
"Contratti"	indica i contratti che VIDEORIGHTS stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali VIDEORIGHTS incasserà i Proventi da chiunque sia tenuto a corrisponderli ovvero ne abbia il possesso per qualsiasi ragione o causa e risultino di spettanza dei Mandanti.
"Corrispettivo" "D. Lgs. 35/2017"	indica il corrispettivo dovuto a VIDEORIGHTS così come pattuito nel Mandato. indica il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l' <i>"Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"</i> .
"L.D.A."	indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.
"Mandante"	indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a VIDEORIGHTS o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a VIDEORIGHTS un Mandato ai sensi del Regolamento.
"Mandato"	indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a VIDEORIGHTS per la gestione dei Proventi relativi alle Emissioni Amministrate.
"Emissioni Amministrate"	indica unitariamente le Emissioni tutelate dalla L.D.A. e in relazione alle quali il Mandante ha conferito uno o più Mandati.
"Emissioni"	indica le sequenze di suoni e/o di immagini che siano state effettivamente emesse dagli impianti tecnici in uso da parte dell'Emittente Radio-TV



“Emittente Radio-TV”	indica le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 79 L.D.A che siano titolari, in via originaria o derivata, dei diritti di utilizzazione economica su Emissioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.
“Emittente Terza”	indica l’Emittente che non abbia conferito un Mandato a VIDEORIGHTS, indipendentemente dalla circostanza che sia rappresentato o meno da un’Organizzazione Collettiva.
“Organizzazione Collettiva”	indica un organismo di gestione collettiva ovvero un’entità di gestione indipendente italiana o estera quali definite nel D. Lgs. 35/2017 ovvero un’associazione di Organismi di emissione televisiva ovvero altre analoghe imprese di gestione dei diritti di spettanza dei Mandanti, diverse da VIDEORIGHTS.
“Proventi”	indica l’ammontare dei compensi a qualsiasi titolo maturati in relazione alle Emissioni incassati da VIDEORIGHTS da qualsiasi Utilizzatore o da qualsiasi Organizzazione Collettiva italiani o esteri
“Proventi Netti”	indica i Proventi al netto del Corrispettivo e dell’Accantonamento.
“Regolamento”	indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, adottato da VIDEORIGHTS, come previsto all’art. 2.4 dello Statuto.
“Sito Web”	indica il sito web di VIDEORIGHTS: www.videorights.it .
“Statuto”	indica lo Statuto di VIDEORIGHTS.
“Utilizzatore”	indica qualsiasi persona o entità che nell’ambito della propria attività utilizza Emissioni, quali strutture ricettive e di ospitalità, istituti di cura e ricovero, strutture aperte al pubblico per attività ricreative ed assimilabili così come meglio individuate ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 6.1 del Regolamento al fine di ripartire i Proventi Netti;
“Utilizzazioni”	indica le utilizzazioni di Emissioni da parte degli Utilizzatori così come meglio individuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6.1 del Regolamento al fine di ripartire i Proventi Netti.
“VIDEORIGHTS”	indica la società VIDEORIGHTS S.r.l.

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell’interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa. Gli articoli citati, salvo diversa specifica indicazione, sono riferiti agli articoli del Regolamento.

Sezione I – Conferimento ed esecuzione dei Mandati

Articolo 2 – Conferimento del Mandato - oggetto

- 2.1** VIDEORIGHTS adotta modelli standard di Mandato conformi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 35/2017. Un esemplare di ciascuno dei suddetti modelli standard in vigore sarà inserito nel Sito Web. Il modello standard di Mandato potrà essere adattato, caso per caso, alle specifiche condizioni o richieste del Mandante.
- 2.2** Il Mandato s’intende conferito senza rappresentanza a VIDEORIGHTS e, in assenza della comunicazione motivata di cui al successivo art. 3.3 entro i termini *ivi* indicati, prende effetto dalla data di ricezione del medesimo Mandato da parte di VIDEORIGHTS.
- 2.3** Salvo diverse intese col Mandante, il Mandato s’intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento per iscritto con preavviso di sei mesi; fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso del Mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo. Nei modelli standard di Mandato adottati ai sensi dell’articolo 2.1 saranno disciplinati gli effetti del recesso in relazione ai Proventi maturati ed agli Accantonamenti effettuati anteriormente alla data di efficacia del recesso.



- 2.4 Costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conferimento del Mandato il fatto, opportunamente documentato dal richiedente ai sensi dell'art. 3, che quest'ultimo sia un Emittente Radio-TV. Verificata, con le modalità di cui all'art. 3, la sussistenza delle anzidette condizioni, VIDEORIGHTS non potrà rifiutare il conferimento del Mandato da parte del richiedente.
- 2.5 Possono conferire Mandato le persone fisiche o le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenente all'Unione europea.
- 2.6 VIDEORIGHTS ha facoltà di attivare idonee procedure di conferimento informatico del Mandato attraverso l'accesso riservato ad un'apposita *data room* sul Sito Web ovvero su altro sito web all'uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento.

Articolo 3 – Documentazione del Mandante

- 3.1 Unitamente al conferimento del Mandato, il Mandante dovrà comunicare e documentare a VIDEORIGHTS la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2.4. In particolare, la qualifica di Emittente Radio-TV è presunta nei confronti di VIDEORIGHTS se il soggetto richiedente consegna a VIDEORIGHTS la documentazione che comprova il possesso dei titoli abilitativi allo svolgimento dell'attività di diffusione radiotelevisiva, previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
È comunque facoltà di VIDEORIGHTS richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all'art. 2.4.
- 3.2 Il Mandante dovrà altresì trasmettere a VIDEORIGHTS copia della visura camerale storica aggiornata (o documento equipollente, quale il certificato di apertura della partita IVA).
- 3.3 Qualora VIDEORIGHTS rilevi la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.4 ovvero l'incompletezza della documentazione di cui agli articoli 3.1 e 3.2, il Mandato non potrà considerarsi conferito a VIDEORIGHTS, la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3.4 Il Mandante dovrà tempestivamente trasmettere a VIDEORIGHTS, in formato elettronico, tutte le informazioni (nonché l'inerente documentazione di volta in volta richiesta da VIDEORIGHTS) relative alla/e Emissione/i di cui abbia la titolarità e per cui conferisce a VIDEORIGHTS il Mandato, aggiornando via via tali dati per tutto il periodo di durata del Mandato.
- 3.5 A richiesta di VIDEORIGHTS, il Mandante fornirà le prove in base alle quali esso ritenga di vantare diritti relativamente alle Emissioni da lui dichiarati ai sensi dell'art. 3.4; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia dei contratti di acquisto dei diritti da lui stipulati; la documentazione relativa alla realizzazione delle Emissioni.
- 3.6 Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall'Emittente Radio-TV, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a VIDEORIGHTS il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati sulle Emissioni dichiarati ai sensi dell'art. 3.4.
- 3.7 Qualora VIDEORIGHTS abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, VIDEORIGHTS è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi alle Emissioni in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all'art. 8.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e VIDEORIGHTS) o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi). Il Mandante terrà VIDEORIGHTS manlevata e indenne da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa, di qualsiasi natura (ivi incluse le spese legali) che dovesse derivare dalla inesattezza o non rispondenza al vero di quanto dichiarato dal Mandante nella documentazione consegnata a VIDEORIGHTS.
- 3.8 Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Amministratori del Mandante, salva l'applicazione delle diverse procedure e dei processi informatici internazionalmente adottati in applicazione degli accordi internazionali di cui al successivo art. 9.
- 3.9 VIDEORIGHTS ha facoltà di attivare idonee procedure di documentazione informatica di quanto previsto al presente art. 3, attraverso l'accesso riservato ad un'apposita *data room* sul Sito Web ovvero su altro sito web all'uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento.

Articolo 4 – Esecuzione del Mandato – Gestione ed incasso dei Proventi

- 4.1 Col conferimento del Mandato, il Mandante e VIDEORIGHTS sono reciprocamente obbligati all'adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo.



- 4.2** VIDEORIGHTS stipulerà ed eseguirà il Mandato ed il Regolamento nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
- 4.3** Il Corrispettivo applicato da VIDEORIGHTS nei confronti di tutti i Mandanti è costituito dalle percentuali e dai compensi specificati nei rispettivi Mandati.
- 4.4** Su iniziativa di VIDEORIGHTS, il Corrispettivo di cui al Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica. In tal caso, il Mandante potrà recedere dal Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione a VIDEORIGHTS con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (pec) inviata entro trenta giorni dalla comunicazione della variazione.
- 4.5** Quale compenso per l'esecuzione del Mandato nonché per tutte le attività contemplate nel Regolamento, VIDEORIGHTS avrà diritto:
- a) a percepire dal Mandante il Corrispettivo;
 - b) ad incamerare gli interessi maturati sui Proventi giacenti nei conti correnti bancari tra la data di incasso dei medesimi e quella di pagamento delle somme individualmente corrisposte a ciascun Mandante ai sensi della Sezione II del Regolamento;
 - c) ad incamerare gli interessi ed ogni altra cointeressenza ad ogni altro titolo maturati in conseguenza degli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.9 del Regolamento.
- 4.6** Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, VIDEORIGHTS perseguirà inoltre l'obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Proventi accordi per l'incasso dei Proventi maturati all'estero, come previsto all'art. 9.
- 4.7** VIDEORIGHTS riscuoterà e gestirà i Proventi in base a criteri di diligenza; i Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento ai sensi dell'art. 4.9 saranno tenuti separati sotto il profilo contabile dalle attività proprie della gestione economica dei costi e dei ricavi di VIDEORIGHTS e dovranno essere depositati in specifici e separati conti correnti bancari dedicati.
- 4.8** L'investimento dei Proventi Netti e delle entrate derivanti dal loro investimento deve avvenire senza pregiudizio dell'interesse dei Mandanti. In ogni caso, gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Sezione II – Ripartizione dei Proventi

Articolo 5 – Disposizioni generali

- 5.1** VIDEORIGHTS registrerà e suddividerà i Proventi distintamente per ciascuna fonte di provenienza e per Anno di Competenza, al lordo del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nella Sezione II del Regolamento.
- 5.2** L'acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative ai Proventi, così come disciplinato al precedente art. 3, costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di VIDEORIGHTS dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. VIDEORIGHTS farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
- 5.3** VIDEORIGHTS avrà facoltà di dedurre e trattenere dai Proventi, disponendo l'accantonamento in apposite riserve, un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di costituire un fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che su tali Proventi dovessero insorgere ai sensi dell'art. 8; gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni saranno posti in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all'articolo 9.1 a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo a quello nel quale sono stati accantonati.
- 5.4** Salvo quanto stabilito all'art. 5.7 ed all'articolo 9.1, VIDEORIGHTS corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi, dedotti gli Accantonamenti, a ciascun Mandante, e solo ad essi (dunque con delle Emittenti Terze), nel rispetto della Sezione II del Regolamento. A tale scopo, l'individuazione finale dei singoli aventi diritto avverrà nel rispetto delle procedure di verifica prudenziale di cui ai successivi articoli 5.5 e 5.6.



- 5.5** Qualora risulti che l'ammontare dei Proventi Netti sia composto anche da Proventi che possano essere in parte di spettanza di Emittenti Terze, VIDEORIGHTS individuerà la quota di detti Proventi Netti da scomputare preventivamente ed accantonare, in vista della successiva regolazione in loro favore; e ciò, al fine di porre prudenzialmente in ripartizione solo Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 9.1. La quota come sopra scomputata sarà accantonata per un periodo di tempo non superiore a dieci anni, decorsi i quali l'eventuale residuo sarà comunque posto in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 9.1.
- 5.6** Una volta ripartiti i Proventi Netti relativi a ciascun singolo Mandante con l'applicazione delle procedure di calcolo di cui all'articolo 6, VIDEORIGHTS accerterà che i soggetti in favore dei quali sono stati ripartiti i rispettivi Proventi Netti siano tutti Mandanti di VIDEORIGHTS ovvero siano rappresentati da Organizzazioni Collettive estere di cui al successivo art. 9.1. Qualora risulti che l'ammontare dei Proventi Netti ripartiti sia, in tutto o in parte, di spettanza di uno o più Emittenti Terze, il correlativo ammontare sarà accantonato e VIDEORIGHTS si adopererà al fine di accertare, riconciliare ed eventualmente regolare quanto individualmente dovuto, in via diretta ovvero per il per il tramite delle Organizzazioni Collettive che li rappresentano, nel rispetto delle procedure e delle intese definite tra VIDEORIGHTS e queste ultime. Le anzidette procedure di riconciliazione non sospendono in ogni caso la ripartizione della quota di Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all'articolo 9.1.
- 5.7** VIDEORIGHTS corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi nel rispetto della Sezione II del Regolamento, all'Amministratore del Mandante ovvero – nei casi consentiti dal Mandato -all'eventuale cessionario dei crediti vantati dal Mandante a condizione che essi documentino a VIDEORIGHTS, attraverso una specifica procura all'incasso, la volontà del Mandante di delegare in loro favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatte salve le diverse pattuizioni contenute negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 9.1.
- 5.8** Il pagamento ai Mandanti dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento avverrà non oltre 9 (nove) mesi dalla fine del relativo Anno di Incasso sempreché siano pervenute a VIDEORIGHTS le informazioni di cui all'art. 3 e previa presentazione della correlativa fattura o della documentazione fiscale di legge; è fatta salva la facoltà di VIDEORIGHTS di stabilire ulteriori e più dettagliate modalità e tempi di pagamento dei Proventi Netti.
- 5.9** Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui all'art. 6, VIDEORIGHTS potrà effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti negli anni precedenti, salvo in ogni caso il conguaglio.
- 5.10** VIDEORIGHTS effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro e a mezzo bonifico bancario.

Articolo 6 – Criteri generali di ripartizione

- 6.1** VIDEORIGHTS ripartirà i Proventi Netti ai sensi della Sezione II del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
- A. Sulla base dei rendiconti e della documentazione relativa alle Utilizzazioni acquisiti dagli Utilizzatori;
 - B. Qualora l'anzidetta documentazione non fosse in tutto o in parte disponibile, sulla base dei dati Auditel o di altre analoghe agenzie indipendenti di rilevazione delle Utilizzazioni relativi all'Anno di Competenza per le Emissioni di Emittenti Radio-TV.
- 6.2** L'applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui all'art. 6.1 e 6.2 del Regolamento deve perseguire l'obiettivo di una ripartizione quanto più equa possibile tra i Mandanti. A tal fine VIDEORIGHTS, entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, commissionerà a idonei esperti l'elaborazione di criteri analitici di ripartizione, che tengano conto delle Emissioni effettivamente utilizzate dagli Utilizzatori.
- 6.3** Se risulta impossibile ovvero gravemente anti-economico applicare le procedure di cui agli articoli 6.1 e 6.2, VIDEORIGHTS individuerà - dandone pubblica notizia sul Sito Web - un criterio equo e ragionevole alternativo (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti alla singola Emissione in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito all'art. 6.1 e 6.2, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni disponibili, caso per caso.
- 6.5** La parte dei Proventi Netti spettanti ai Mandanti che, nonostante ogni ragionevole sforzo all'uopo effettuato da VIDEORIGHTS, non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti ai



Mandanti ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti (ivi incluso il caso di mancata emissione della fattura o documento fiscale equipollente) saranno accantonati, nell'interesse degli aventi diritto, in apposita riserva per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno nel corso del quale sono stati incassati da VIDEORIGHTS e decorso l'anzidetto termine di 5 anni, tali Proventi Netti sono considerati definitivamente non distribuibili e sono proporzionalmente ripartiti, con riferimento al relativo Anno di Competenza di tali Proventi Netti, in favore di tutti i Mandanti.

Articolo 7 – Rendiconti trimestrali - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti

- 7.1** VIDEORIGHTS effettua trimestralmente le ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi dell'art. 6 entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. A tale fine VIDEORIGHTS:
- a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione e ripartizione di volta in volta adottati da VIDEORIGHTS, nonché l'importo spettante al Mandante;
 - b) entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, invierà i rendiconti individuali a ciascun Mandante – all'indirizzo risultante dal Mandato.
 - c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale predisposto ed inviato a VIDEORIGHTS dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a VIDEORIGHTS dal Mandante.
- 7.2** Gli eventuali oneri bancari sostenuti da VIDEORIGHTS potranno essere da questa addebitati al Mandante. Parimenti resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti dalle leggi nazionali o estere applicabili ai Proventi.
- 7.3** VIDEORIGHTS è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati nei cinque anni precedenti ed a ripetere da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.
- 7.4** In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti ai sensi dell'art. 5.9, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da VIDEORIGHTS con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. In caso di saldo a conguaglio a debito del Mandante, VIDEORIGHTS invierà, unitamente ai rendiconti di cui all'art. 7.1, uno specifico estratto conto da cui risulti la posizione debitoria aggiornata del Mandante.
- 7.5** Fermo quanto all'art. 8, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a VIDEORIGHTS ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti e degli estratti conto ricevuti; i relativi dettagli potranno essere comunicati all'interessato e documentati anche a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica attraverso l'accesso riservato ad un'apposita *data room* sul Sito Web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti dell'art. 7.1 e gli estratti conto dell'art. 7.4, accessibile ai Mandanti mediante *password*.

Articolo 8 – Contestazione del rendiconto

- 8.1** Ciascun Mandante ha facoltà – da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) a VIDEORIGHTS entro il 30 aprile di ciascun anno - di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata applicazione, da parte di VIDEORIGHTS, dei criteri e delle disposizioni di allocazione e ripartizione contenute nella Sezione II del Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
- 8.2** Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR o la pec di cui all'art. 8.1, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Milano, un terzo arbitratore, nella persona di una società di revisione. L'arbitratore così designato dovrà comunicare per iscritto la sua determinazione alle parti interessate entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. Le spese e gli onorari del suddetto arbitratore saranno a carico di VIDEORIGHTS solo nel caso in cui vengano accertati dall'arbitratore come dovuti al Mandante importi superiori del 10% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.



Articolo 9 – Rapporti con le Organizzazioni Collettive Estere

- 9.1** Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da VIDEORIGHTS nell'interesse delle Emittenti Radio-TV straniere, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi stipulati da VIDEORIGHTS con Organizzazioni Collettive estere per la gestione delle rispettive Emittenti Radio-TV.
- 9.2** Nei confronti delle Organizzazioni Collettive estere di cui sopra, VIDEORIGHTS adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 35/2017.

Sezione III – Disposizioni varie

Articolo 10– Pubblicità del Regolamento e delle informazioni di legge

- 10.1** Il presente Regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul Sito Web entro trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto e forma parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli Mandati.
- 10.2** VIDEORIGHTS pubblicherà altresì, mantenendole aggiornate, sul Sito Web le informazioni previste dall'art. 26 del D. Lgs. 35/2017.

Articolo 11 – Accesso alle informazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 35/2017

- 11.1** Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, VIDEORIGHTS attiverà un'apposita area del Sito Web ovvero un altro sito web specificamente dedicato, attraverso cui sarà consentito l'accesso riservato mediante *password* alle informazioni di cui all'art. 27 del D. Lgs. 35/2017 in favore dei soggetti ivi previsti che ne facciano richiesta scritta, anche a mezzo di posta elettronica.